

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GATTONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 1975

Istituzione di una Pretura in S. Giorgio a Cremano (Napoli)

ONOREVOLI SENATORI. — Si sottopone alla vostra approvazione il presente disegno di legge.

Gli scopi che hanno spinto a richiedere l'istituzione della nuova pretura, sono intuitivi. Occorre rendere più funzionale e più serena l'amministrazione della giustizia in un paese in cui l'indice di affollamento già elevato tende sempre più ad aumentare.

San Giorgio a Cremano, ridente cittadina vesuviana, si sta velocemente trasformando in zona residenziale, in città satellite della capitale del Mezzogiorno. I moderni collegamenti con la città di Napoli, la veloce autostrada, la prossima entrata in funzione della tangenziale consentiranno a molti lavoratori, impiegati, professionisti, eccetera, di stabilire la propria residenza in S. Giorgio a Cremano e di fare i pendolari con i luoghi di lavoro.

Naturalmente, questo aumento di popolazione, grazie anche ai più moderati costi delle abitazioni, rende più gravoso il compito degli amministratori della giustizia, sia penale che civile, sia in materia non conten-

ziosa. La sete di giustizia, la cui amministrazione si è oggi resa vieppiù difficile a causa dei numerosi adempimenti, complessi e laboriosi, non potrà di certo essere soddisfatta dalla pretura di Barra, la quale, pur avendo una ricca pianta organica, non riesce ad essere sempre presente e rapida. La circoscrizione territoriale di Barra è infatti frutto di una antica elaborazione di dati statistici, che non prevedeva di certo l'incremento della popolazione nella misura in cui tale incremento c'è stato, nè la saturazione e l'espansione del territorio in così enorme misura.

È noto infatti, come si potrà riscontrare anche dai dati forniti dal procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, che la pretura di Barra da sola non riesce a smaltire l'arretrato, che anzi ogni anno lo stesso aumenta, con la conseguenza che i procedimenti penali e civili si trascinano per anni prima di arrivare alla definizione. Barra infatti ha giurisdizione su tutti i fatti avvenuti nelle frazioni di Ponticelli, Barra, S. Giovanni a Teduccio e S. Giorgio

a Cremano. Ponticelli, Barra e S. Giovanni a Teduccio sono zone industriali, zone nelle quali sono sorte numerose fabbriche che danno lavoro a numerosissimi dipendenti. Nella zona di Ponticelli sono trasmigrate numerose persone attualmente impiegate nel nuovo complesso dell'Alfa Sud sorto a Pomigliano d'Arco, comune attiguo a Ponticelli, e nel solo comune di S. Giorgio a Cremano si conta una popolazione di più di 80.000 abitanti.

Tutti questi motivi sono più che sufficienti per ritenere necessario e indilazionabile uno sdoppiamento della pretura di Barra, con la istituzione della nuova pretura in S. Giorgio

a Cremano, comune che da solo ha bisogno di un autonomo ufficio giudiziario.

Si ispira questo disegno di legge al desiderio di eliminare le odierne giustificate apprensioni sulla lungaggine dei tempi tecnici nell'amministrazione della giustizia, con il decentramento degli organi giurisdizionali, certamente più efficienti delle modifiche delle norme processuali che possono in taluni casi apparire anche negative.

Anche i principi costituzionali, dell'autonomia e del decentramento, che devono trovare attuazione anche nel servizio della giustizia, sovrintendono all'ispirazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

È istituita in S. Giorgio a Cremano la pretura mandamentale con giurisdizione territoriale su tutto il comune della città.

Art. 2.

Il Governo è delegato a determinare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'organico del personale della pretura, rivedendo le piante organiche di altri uffici giudiziari. Entro il medesimo termine dovrà essere stabilita la data d'inizio del funzionamento della detta pretura, che comunque dovrà aver luogo entro 12 mesi dall'approvazione della presente legge.

Art. 3.

Alla data d'inizio dell'attività giudiziaria della pretura di S. Giorgio a Cremano tutti gli affari civili e penali, pendenti presso la pretura di Barra e appartenenti per territorio al mandamento di S. Giorgio a Cremano, saranno rimessi d'ufficio a detta pretura.

Tale norma non si applica ai procedimenti civili già passati in decisione, nè ai procedimenti penali nei quali, alla data d'inizio dell'attività giudiziaria della pretura, siano state già eseguite le formalità di apertura del dibattimento.

Art. 4.

I procedimenti penali e civili rimessi al primo giudice, attualmente quello di Barra, per fatti di competenza del pretore di San Giorgio a Cremano, saranno trasmessi d'ufficio a quest'ultimo ufficio giudiziario, sempre che non ricorra quanto previsto nell'ultimo comma del precedente articolo 3.